

2014

# COMUNE DI AQUILONIA

Provincia di Avellino



## Regolamento per la disciplina del Servizio Pubblico non di linea con conducente

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29/06/2014





# CAPO I

---

## **Art. 1 – Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dei servizi pubblici non di linea ovvero i servizi con i quali si provvede al trasporto collettivo ed individuale di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e che vengono effettuati a richiesta dei trasportati in modo non continuativo ne periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. Gli stessi possono essere svolti attraverso il seguente servizio:

-servizio di noleggio con conducente;

così come individuato dall'art. 1 comma 2 lettera a) e b) della Legge 15.01.1992, n. 21 - "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea".

Tale servizio è disciplinato dalle seguenti norme:

- a) Art. 19, punto 8) e 85 del DPR n. 616/1977;
- b) DPR n. 285/1992 e s.m.i. " Nuovo codice della strada";
- c) DPR n. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada";
- d) D.M. 13.12.1951, sui servizi pubblici non di linea;
- e) D.M. 15.12.1992, n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggi con conducente;
- f) Art. 8 della Legge n. 104/1992;
- g) D. Lgs n. 395/2000 e s.m.i.;
- h) Legge n. 218 del 11.08.2003;
- i) D.M. 28.04.2005 n. 161.

## **Art. 2 - Definizione del servizio**

Il servizio N.C.C., così come definito dagli artt. 1,2,3 della legge 15.01.1992 n. 21, provvede: al trasporto individuale o di gruppi di persone non superiore ad otto, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.;

L'esercizio dell'attività di noleggiatore con autobus (autoveicoli con più di nove posti compreso il conducente ai sensi della legge quadro inerente l'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente n. 218 in data 11.08.2003 nonché dal D. Lgs. n. 22.12.2000 n. 395 e relativo regolamento di attuazione Decreto 28.04.2005, n. 161.

Servizi di noleggio con conducente

- a) il servizio di noleggio con conducente è rivolto ad una utenza specifica che richiede una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rimesse o sedi del vettore.
- b) i veicoli stazionano di norma all'interno delle rimesse. E' vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico.
- c) il servizio è effettuato senza limiti territoriali.
- d) la prestazioni di servizi non è obbligatoria.

### ***Art. 3 - Servizi integrativi dei trasporti pubblici di linea***

Gli autoveicoli in servizio noleggio possono essere utilizzate per l'effettuazione di servizi integrativi dei servizi pubblici di linea nei modi stabiliti dalla Amministrazione comunale, così come previsto dall'art. 14, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 19.11.1997 n. 422.

### ***Art. 4 – Organico***

Il numero ed il tipo degli autoveicoli, da adibire al servizio di noleggio con conducente è stabilito secondo i criteri di cui al successivo comma 2 dalla Giunta Comunale, è il seguente :

- a) servizio da noleggio con conducente mediante autovetture n. X autorizzazioni corrispondenti ad altrettanti veicoli;
- b) servizio da noleggio per autobus.

Il numero delle licenze e delle autorizzazioni viene determinato in modo da soddisfare la domanda effettiva, tenendo conto del rapporto tra numero di taxi e residenti, dai flussi turistici e dei fattori che influenzano la domanda.

La Giunta Comunale, stabilisce la percentuale minima di vetture, rispetto al totale, da destinare al trasporto di portatori di handicap e il contributo finanziario per l'attrezzatura del veicolo.

## **CAPO II**

---

### ***Art. 5 - Titolo per l'esercizio dei servizi***

1. L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato al rilascio, di apposita licenza o autorizzazione a soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso le C.C.I.A.A.A .
2. Le modalità e i criteri per il rilascio dei suddetti titoli sono disciplinati dagli artt. 8 e 9 della legge 15.01.1992 n. 21 e dal presente Regolamento.
3. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinati dall'art. 8, comma 2 della legge 15 gennaio 1992 n. 21.

### ***Art.6 - Forme giuridiche di esercizio dei servizi***

1. I titolari delle licenze o delle autorizzazioni, per l'esercizio del servizio di NCC, possono esercitare la propria attività secondo le norme giuridiche indicate dall'art. 7 della legge 15.01.1992, n. 21.
2. E' consentito conferire la licenza o autorizzazione agli organismi collettivi previsti dall'art. 7 della legge 21/92, ferma restandone la titolarità in capo al conferente. Il conferimento non comporta modifiche della intestazione dei titoli, né richiede provvedimento autorizzativo da parte dell'Amministrazione Comunale.

## ***Art. 7 - Collaborazione familiare***

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile, i titolari di autorizzazione NCC possono avvalersi nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, purché iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti.
2. Gli interessati debbono trasmettere all'Ufficio di Polizia Amministrativa l'elenco dei familiari, collaboratori, indicando per ognuno i dati anagrafici ed il numero di iscrizione al ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio. L'elenco va allegato all'autorizzazione in copia.

## ***Art. 8 - Requisiti per il rilascio delle licenze e delle abilitazioni***

1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio NCC è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
  - a) essere iscritto nel ruolo dei conducenti, istituito presso la Camera di Commercio, o in elenco analogo in uno degli Stati aderenti all'Unione Europea. Tale iscrizione assorbe la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale, essendo questo già stato accertato dalla Commissione competente di cui all'art. 6 della legge 21/92;
  - b) avere la disponibilità del mezzo per il quale sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
  - c) non aver trasferito altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti;
  - d) di non essere titolare di autorizzazione N.C.C. rilasciata anche da altro comune, fatto salvo la possibilità del cumulo di più autorizzazioni ovvero di licenza per l'esercizio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducenti nei casi previsti dall'art. 8 della legge n. 21/92.
2. Per l'esercizio del servizio NCC è inoltre richiesta la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio.
3. Il responsabile del procedimento, individuato ai sensi del Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, può procedere ad accertamenti d'ufficio o richiedere rilascio di dichiarazione od esibizione documentali per verificare il possesso dei requisiti.

## ***Art. 9 - Concorso per l'assegnazione delle licenze e autorizzazioni***

1. Le autorizzazioni per l'esercizio NCC vengono assegnate per pubblico concorso.
2. Nei casi in cui si verifica vacanza negli organici dei servizi si procede con la indizione di pubblico concorso, fatto salvo la esistenza di graduatoria valida.
3. L'indizione del concorso è di competenza della Giunta Comunale che vi provvede entro 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione che ha individuato gli organici.

## ***Art. 10 - Contenuti del bando di concorso***

Il bando di concorso deve indicare:

- a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) i requisiti per l'ammissione al concorso;
- c) i requisiti per il rilascio del titolo;
- d) il termine di presentazione delle domande, modalità di invio e documenti da presentare;
- e) i titoli utili per la formazione della graduatoria, oltre a quelli di cui all'art. 8, comma 4 della legge n.21/92 e il punteggio relativo;
- f) il termine di chiusura del procedimento concorsuale;
- g) il rinvio alle norme del presente Regolamento circa la validità e l'utilizzo della graduatoria.

### ***Art.11 - Presentazione delle domande***

1. Le domande per la partecipazione al concorso vanno presentate al Sindaco, in carta semplice.  
I candidati devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:
  - a) cittadinanza italiana o di uno degli stati dell'U.E.;
  - b) diploma della scuola dell'obbligo;
  - c) estremi di iscrizione al ruolo conducenti di veicoli adibiti a autoservizi pubblici non di linea presso la CCIAA, qualora istituito;
  - d) idoneità morale ovvero assenza di cause di impedimento;
  - e) elencazione di eventuali titoli di preferenza e di precedenza;
  - f) idoneità fisica all'impiego con esenzione da difetti o in refezioni che possano influire sullo svolgimento del servizio.
2. I candidati al concorso per l'assegnazione di autorizzazione al noleggio con conducente oltre a quanto previsto dal comma 1, devono dichiarare:
  - a) la disponibilità nell'ambito del territorio comunale di una sede principale o secondaria presso cui possa rivolgersi l'utenza per la richiesta del servizio;
  - b) la disponibilità nell'ambito del territorio comunale di un'area o locale per rimessa;
  - c) il numero del personale che si intende adibire al servizio.
3. L'ufficio competente valuta la regolarità delle domande e redige l'elenco degli ammessi e degli esclusi, che viene approvato con determinazione del Funzionario Responsabile.

### ***Art. 12 - Commissione di concorso***

1. La Commissione di concorso è costituita di tre membri: dal Segretario Generale dell'Ente con funzioni di Presidente, dal Funzionario Responsabile dell'Area Finanziaria, dal Responsabile dell'Area tecnica, e viene nominata dalla Giunta Comunale.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente con qualifica non inferiore alla Categoria C appartenente all'Area Tecnica.
3. La Commissione opera come un collegio perfetto.
4. La Commissione redige la graduatoria degli ammessi e la trasmette alla Giunta Comunale per la relativa approvazione.

### ***Art. 13 - Validità della graduatoria***

1. La graduatoria ha validità tre anni dalla data di approvazione.
2. I posti in organico che si rendono vacanti durante il triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria stessa fino al suo esaurimento.

### ***Art. 14 - Rilascio delle autorizzazioni***

1. L'Ufficio competente dà comunicazione ai candidati dell'esito del concorso nel termine di giorni 10 dall'esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, assegnando il termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti.
2. Nel termine di 30 giorni dalla ricezione della documentazione, ai candidati in possesso dei requisiti sono assegnate le autorizzazioni con determinazione del Funzionario Responsabile dell'Area Finanziaria.

### ***Art. 15 - Inizio del servizio***

1. Il titolare dell'autorizzazione deve iniziare o fare iniziare il servizio entro 40 giorni dalla notifica del provvedimento di attribuzione.
2. Detto termine potrà essere prorogato con determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria per causa di forza maggiore debitamente documentata.

### ***Art. 16 - Validità dell'autorizzazione***

1. Le autorizzazioni hanno validità illimitata, fermo restando la permanenza in capo al titolare di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione. L'ufficio di Polizia Amministrativa verifica periodicamente o qualora ne ravvisi l'opportunità, anche a campione, la permanenza dei requisiti per l'esercizio della professione.

### ***Art. 17 - Trasferibilità dell'autorizzazione***

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto dell'azienda e sono trasferibili ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione.
2. Per atto fra vivi: il trasferimento è concesso dal Comune, su richiesta del titolare, a persona da questi designata, oltre che nei casi previsti dall'art. 9, comma 1, della legge n. 21/92, anche in seguito a cancellazione dal ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio.
  - 2.1. Il trasferimento deve essere richiesto entro 30 giorni dalla comunicazione di cancellazione dal ruolo dei conducenti. Il mancato rispetto di detto termine comporta la revoca del titolo.
  - 2.2 La inabilità permanente o l'inidoneità devono essere documentate con certificato rilasciato dal medico legale della A.S.L. di appartenenza.

3. A seguito di morte del titolare gli eredi devono comunicare all'Ufficio di Polizia Amministrativa il decesso nel termine di giorni 30 dall'evento.

3.1 Il trasferimento del titolo è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che sia in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, previa rinuncia scritta di tutti gli altri aventi diritto.

### ***Art. 18 - Caratteristiche dei veicoli***

Tutti gli autoveicoli adibiti al servizio NCC devono:

- a) essere dotati di tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere dotati di un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie e contenitori atti al trasporto di cose e animali domestici al seguito del cliente, anche con l'installazione di portabagagli all'esterno dell'autovettura;
- c) essere collaudati per non meno di 4 posti e per non più di 8 posti per i passeggeri;
- d) di essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre scarichi inquinanti, come individuati dal decreto del Ministero dei trasporti, se immatricolati a partire dal 1° gennaio 1992.

### ***Art. 19 - Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio N.C.C.***

1. Oltre alle prescrizioni dell'art. 18 l'autoveicolo, adibito al servizio N.C.C., deve esporre all'interno del parabrezza anteriore un contrassegno con la scritta "noleggjo" e una targa metallica collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile recante la dicitura "N.C.C." lo stemma del Comune di Aquilonia ed il numero dell'autorizzazione. La forma di detti contrassegni è stabilita dall'Amministrazione comunale.

2. L'autoveicolo, inoltre, deve avere a bordo, esposto all'attenzione del cliente, il tariffario massimo stabilito dall'Amministrazione.

### ***Art. 20 - Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.***

Lo stazionamento delle autovetture N.C.C. avviene esclusivamente all'interno delle rimesse, situate nel territorio del Comune di Aquilonia, in cui i veicoli devono sostare a disposizione dell'utenza.

### ***Art. 21 - Trasporto soggetti portatori di handicap***

1. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti è gratuito.

2. I titolari di autorizzazione NCC possono adattare il veicolo secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap.

3. I veicoli, appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap, devono esporre il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 12 del D.P.R. 24.07.1996 n. 503.

### ***Art. 22 – Tariffe***

1 Le tariffe dei servizi di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi stabiliti dal Comune, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.04.1993.

2. I noleggiatori accettano il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

4. I noleggiatori possono stipulare, con soggetti terzi, pubblici e privati, convenzioni o abbonamenti per l'esercizio della loro attività.

5. Le tariffe si applicano all'interno del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30.04.1992 n. 285. Oltre tale limite il prezzo sarà stabilito mediante specifico supplemento da determinarsi all'interno del sistema tariffario.

6. Il conducente, all'inizio della corsa, ha l'obbligo di far conoscere al passeggero da quale luogo ha inizio la contrattazione libera e pattuirne le condizioni.

## CAPO III

---

### ***Art. 23 - Requisiti per l'esercizio della professione con autobus***

L'esercizio dell'attività di noleggiatore con autobus (autoveicoli con più di nove posti compreso il conducente) è regolato dalla legge quadro inerente l'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente n. 218 in data 11.08.2003 nonché dal D. Lgs. n. 22.12.2000 n. 395 e relativo regolamento di attuazione Decreto 28.04.2005, n. 161.

### ***Art. 24- Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autobus***

Per servizio di noleggio mediante autobus si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da un'impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'impianto complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o frazionato tra i singoli componenti del gruppo.

L'attività di noleggio mediante autobus è subordinata al rilascio all'impresa in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, di apposita autorizzazione da parte del Comune di Aquilonia in cui la stessa abbia la sede legale o la principale organizzazione aziendale.

Il rilascio dell'autorizzazione non è soggetto a contingentamenti numerici e l'autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali.

Le autorizzazioni sono sottoposte a vidimazione annuale.

I requisiti per il rilascio dell'autorizzazione sono i seguenti:

requisito dell'onorabilità di cui all'art. 5 del D.Lgs 22.12.2000, n. 395. Tale requisito deve essere posseduto, oltre che della persona che dirige in maniera continuativa ed effettiva l'attività di trasporto, anche:

dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e per ogni altro tipo di ente; dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone; dal titolare dell'impresa individuale o familiare.

requisiti della capacità finanziaria di cui all'art. 6 del D.Lgs 22.12.2000 n. 395. Il requisito della capacità finanziaria è sussistente se vi è la disponibilità di risorse finanziarie in misura non inferiore a:

50.000,00 (cinquantamila) €uro qualora l'impresa abbia la disponibilità, a qualunque titolo, fra

quelli consentiti dalla normativa vigente, di un autoveicolo adibito all'attività di trasportatore su strada;

€5.000,00 (cinquemila) €uro per ogni autoveicolo supplementare.

La prova della sussistenza della capacità finanziaria può essere fornita mediante un'attestazione rilasciata, nelle varie forme tecniche, da imprese che esercitano attività bancaria.

requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 7 del D. Lgs 22.12.2000 n. 395. Il requisito dell'idoneità professionale è sussistente se esso è posseduto dalla persona che dirige l'attività. L'attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale ed internazionale su strada di merci o di viaggiatori è rilasciato dalla Provincia competente per territorio.

## CAPO IV

---

### *Art. 25 – Sanzioni*

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs n. 285/92, ai titolari di autorizzazioni, ai loro sostituti e collaboratori familiari, si applicano le sanzioni che saranno individuate con l'approvazione del codice di comportamento degli operatori del settore.

#### Art. 26 - Revoca della autorizzazione

Il Comune dispone la revoca della autorizzazione nei seguenti casi:

- a) alla quinta inosservanza all'obbligo della prestazione;
- b) alla seconda inosservanza all'obbligo della prestazione, quando il rifiuto di servizio si riferisca ad una persona disabile;
- c) per il mancato rispetto dei termini per il trasferimento del titolo previsti dall'art. 17 del presente Regolamento;

La revoca viene comunicata all'Ufficio provinciale della MCTC ed all'Ufficio addetto alla tenuta del Ruolo dei conducenti.

### *Art. 27 - Decadenza dell'autorizzazione*

Il Comune dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 15;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
- c) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 20 giorni, salvo i casi di forza maggiore.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della MCTC ed all'Ufficio addetto alla tenuta del Ruolo dei conducenti.

### *Art. 28- Conseguenze della sospensione, revoca o decadenza*

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, revoca o decadenza della autorizzazione.

### ***Art. 29 - Vigilanza e controllo***

Il controllo dei veicoli, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, più in generale sull'esercizio del servizio NCC compete al Comune, che lo esercita, attraverso l'Ufficio di Polizia amministrativa.

## **CAPO V**

---

### ***Art. 30 - Codice di comportamento***

I conducenti devono attenersi ai seguenti obblighi e regole comportamentali:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza, sia verso gli utenti del servizio sia verso i colleghi;
- b) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo, comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie;
- c) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- d) non fumare o consumare cibo durante la corsa;
- e) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
- f) seguire, salvo diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico, anche in rapporto ai tempi di percorrenza, nel recarsi al luogo indicato ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
- g) rilasciare al cliente la ricevuta o lo scontrino fiscale attestante il prezzo pagato per il servizio;
- h) esercitare il servizio personalmente, con personale dipendente, collaboratori familiari o sostituti, e comunque solo con il personale autorizzato.
- i) rispettare i turni di servizi, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dal Comune.

### ***Art. 31 - Comportamenti degli utenti***

1-Agli utenti del servizio di trasporto pubblico non di linea è fatto divieto di:

- a) fumare e consumare cibi sui veicoli;
- b) imbrattare, insudiciare e danneggiare il veicolo;
- c) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il conducente tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura, salvo il caso del cane di accompagnamento dei non vedenti;
- e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza prevista dal codice della strada;
- f) aprire le porte della parte della corrente di traffico.

## **CAPO VI**

---

### ***Art. 32 – Abrogazioni***

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato, e cessa pertanto di avere efficacia, il Regolamento previgente e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

### ***Art.33 – Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento viene pubblicato all'albo per la durata di 15 giorni ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della deliberazione di approvazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare, così come disciplina di diritto pubblico a carattere imperativo.